

TRIBUNALE DI ROVIGO**Sezione Civile**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede;

vista l'istanza depositata in data 24.03.2025 nel procedimento R.G. 1140/2025 promosso da

(c.f. e p.iva:) rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in ;

letta la domanda promossa da per la conferma o la modifica delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 del CCII e per l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative;**rilevato** che la società ricorrente ha riferito che l'istanza di applicazione delle misure protettive è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 24.03.2025, mentre l'esperto aveva accettato l'incarico già in data 06.02.2025;**ritenuta** la propria competenza ex artt.19 e 27 CCII;**rilevato** che la società ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta dall'art. 19 CCII e la prova della notificazione dell'udienza del 23.04.2025 ai creditori;**rilevato** che è pendente dinanzi a questo Tribunale un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente promossa dalla società (p.u. 33-1/2025; G.D. Sofia Gancitano);**sentite** le parti all'udienza del 23.04.2025;

Ciò premesso, la *ratio* delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi previste dagli artt. 18 e ss. CCII – che non è procedura concorsuale, bensì percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di

un terzo, l'Esperto, che agevoli le stesse e faciliti la conclusione di un accordo – è quella di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito, per addivenire ad uno degli esiti conclusivi previsti dall'art. 23 CCII.

È noto, poi, che le misure in questione non scattino *ex lege* ma, a differenza di quanto disposto dall' (oramai abrogato) art. 168, L.F., *l'automatic stay* previsto dal CCII nell'ambito del procedimento della composizione negoziata della crisi, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'Esperto nel registro delle imprese, necessita del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, che è chiamata a confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore.

Le misure protettive sono espressamente indicate nell'art. 18, comma 1, CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore.

Merita inoltre sottolineare gli ulteriori effetti “naturali” dell'istanza di conferma di misure protettive, e più precisamente:

1) non può essere pronunciata nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (salvo che il Tribunale revochi le misure protettive), art. 18 IV co. CCII;

2) i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di conferma delle misure (art. 18 V co. CCII);

3) nelle società di capitali, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, non si applicano gli obblighi previsti a carico dell'imprenditore

di cui agli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 - ter c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (art. 20 CCII).

Ancora in via generale, va considerato che la conferma delle misure protettive – per l'espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis, e ss., c.p.c., e la strumentalità delle misure ad assicurare l'esito positivo delle trattative nell'ambito della composizione negoziata – deve essere fondata sul positivo riscontro dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, che rappresentano i requisiti costitutivi delle misure richieste e che debbono essere verificati anche alla stregua di quanto evidenziato dall'Esperto.

Più in particolare, il *fumus boni iuris* va individuato nelle possibili prospettive di risanamento dell'impresa, o comunque di superamento dello stato di crisi, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l'ausilio dell'Esperto, e la cui conclusione porta ad uno degli esiti descritti dall'art. 23 CCII; mentre il requisito del *periculum in mora*, va inteso nel rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di "aggressioni" patrimoniali da parte dei singoli creditori sul patrimonio dell'impresa, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative: in altre parole, nel senso della verifica dell'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.

Nel caso di specie, si osserva in tema di *fumus* quanto segue.

Pt_1 è attiva da oltre quindici anni nel settore dell'edilizia e delle costruzioni civili in genere e, nel corso degli anni, è riuscita ad espandere la propria attività, le proprie competenze ed il proprio organico e, ad oggi, occupa 11 dipendenti/collaboratori.

La società ricorrente ha evidenziato nel proprio ricorso che *"si è recentemente trovata in uno stato di reversibile tensione economico e finanziaria per ragioni esogene derivanti principalmente dagli effetti generati dall'applicazione dei bonus fiscali introdotti con D.L. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che hanno portato la Società ad accumulare ingenti crediti d'imposta in relazione ad interventi per i quali l'impresa operava quale general contractor. La difficile e/o*

ridotta realizzazione dei crediti fiscali ha determinato una conseguente carenza di liquidità in capo alla stessa che, unitamente ad una contrazione della marginalità per singola commessa, hanno compromesso la capacità di ^{Pa} di sostenere i costi generati dalla gestione caratteristica e di provvedere al regolare rimborso delle linee di credito/finanziamenti bancari e/o parabancari (assistiti in prevalenza dalla garanzia pubblica) e dei fornitori. Ed infatti, il sig. Nicolas Ferrari, in qualità di socio, effettuava nel mese di febbraio 2024 un finanziamento di € 68.000 per sostenere il fabbisogno finanziario. A fronte di quanto sopra e per come dettagliato nell'Istanza (Paragrafo 2), a partire da novembre 2024 alcuni fornitori hanno prospettato l'attivazione e/o hanno già attivato iniziative giudiziali, anche esecutive, finalizzate al recupero dei propri crediti. A partire da dicembre 2024-gennaio 2025 anche i principali istituti bancari/parabancari comunicavano alla Società la revoca di tutti gli affidamenti concessi con contestuale segnalazione a sofferenza delle posizioni debitorie in Centrale Rischi e comunicazione di escussione del Fondo di Garanzia MCC ex L.662/96, per i crediti assistiti dalla citata garanzia”.

Nel quadro descritto, ^{Pa} con scrittura privata autenticata a rogito del notaio dott. ^{Per_1} del 28.11.2024 registrata in data 9.12.2024 (rep. 47345; Racc. 26678), ha concesso in affitto alla società Wood Life S.r.l la propria azienda in vista di una possibile alienazione (doc. 4 ^{Pt_2}).

Ciò premesso, la società ricorrente, assieme alla propria situazione contabile, ha esposto il proprio progetto di risanamento su base quinquennale – per il periodo 2024-2028 – che prevede quanto segue:

“(a) la prosecuzione indiretta dell'attività dell'impresa tramite il Contratto di affitto d'azienda stipulato con Wood Life S.r.l. per atto autenticato in data 28.11.2024 n. 47345 di Rep. Notaio ^{Persona_2} di Padova (doc. 24). Il Contratto d'affitto prevede una durata di quattro anni a decorrere dall'1.12.2024 e un canone mensile di euro 4.000,00 oltre Iva, per un importo complessivo al termine del rapporto pari ad euro 192.000,00;

(b) la prosecuzione diretta dell'attività d'impresa con riferimento alle commesse rimaste estranee al perimetro del Contratto di affitto d'azienda, nei termini e alle condizioni del contratto di sub-

appalto che la Società intende concludere con Wood Life (qui prodotto in bozza: doc. 25), dal cui adempimento dovrebbe derivare a favore di ^{Pa} un importo pari ad euro 120.000,00;

(c) l'apporto a titolo di finanza esterna da parte di Wood Life (doc. 26), determinata nel piano nell'importo di euro 270.000,00, da corrispondersi entro il termine del 31.12.2025; ovvero, in alternativa, l'apporto da parte della medesima Wood Life del corrispettivo previsto per la cessione del compendio immobiliare (oggetto del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito per atto in data 18.10.24 n. 47095 di Rep. del medesimo Notaio : doc. 27), al netto del pagamento dei creditori di Wood Life aventi privilegio speciale sull'immobile;

(d) la cessione dell'azienda in esercizio, al termine del Contratto di affitto, a favore di Wood Life per il corrispettivo di euro 100.000,00 (doc. 28). Secondo quanto rappresentato dalla Società, al netto delle spese di gestione, la manovra di risanamento dovrebbe generare a servizio dei creditori sociali, entro il termine del 31.12.2028, il complessivo importo di circa euro 600.000,00.”

Nella prospettazione della Società la manovra di risanamento risulta sospensivamente condizionata: “(i) all'accesso al percorso di composizione negoziata e (ii) “.... al raggiungimento con i Creditori di una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio economico e finanziario nelle forme di cui all'art. 23 CCII / 25-bis CCI e/o di cui agli articoli 25-sexies e ss. CCII, secondo i contenuti, modalità, forme e tempistiche che verranno declinate nelle intese e/o accordi e/o contratti che dovessero essere conclusi con i Creditori ovvero autorizzati e/o omologati dal Tribunale anche nell'ipotesi di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” (cfr. pag. 15 Ricorso). Alle suddette condizioni, oltre che alla “individuazione dell'affittuaria quale definitiva aggiudicataria dell'azienda in esito alle eventuali procedure competitive promosse dai competenti organi nel quadro della composizione negoziata della crisi” è pure sospensivamente condizionata l'efficacia della proposta irrevocabile d'acquisto dell'azienda concessa in affitto formulata da Wood Life.”.

In ordine a tale piano di risanamento, l'Esperto ha sollevato le seguenti criticità:

- l'opportunità di rettificare il testo della proposta irrevocabile d'acquisto dell'azienda e l'impegno all'apporto di finanza esterna da parte di Wood Life;

- le scarse possibilità che Wood life possa adempiere regolarmente al proprio impegno di apportare finanza esterna a favore di entro il corrente anno;
- l'opportunità di un ulteriore approfondimento relativo al giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
- la scarsa partecipazione dei principali creditori sociali all'ultimo incontro funzionale all'avanzamento delle trattative (cfr. doc. 21), con le contestuali iniziative (anche) giudiziali assunte da un numero significativo di creditori (e per un valore rilevante delle pretese) per il recupero coattivo dei rispettivi crediti da un lato, e le forti perplessità espresse da alcuni Istituti di credito in ordine alla definizione di accordi transattivi con il garante pubblico MCC (cfr. doc. 20).

Per tale ultimo motivo, l'Esperto ha escluso che *“le trattative con i creditori sociali, funzionali alla conclusione di una soluzione negoziale come proposta dalla Società, possano concludersi positivamente”*.

In conclusione, l'Esperto ha valutato che non siano più attuali le prospettive di risanamento nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi, segnatamente lo stesso ha dedotto che: *“Nel caso di specie, ancorché la Società, con l'ausilio dell'Esperto, sin dall'inizio del percorso di composizione negoziata abbia tempestivamente svolto con i propri principali creditori serie trattative, in funzione dell'adesione ad una soluzione negoziale idonea al superamento della propria situazione di crisi (si veda amplius § 1), negli ultimi giorni è emersa l'indisponibilità di alcuni creditori appartenenti alle due principali categorie (banche e fornitori) ad aderire alla manovra di risanamento, rendendo implausibile la positiva conclusione delle trattative nei termini e alle condizioni rappresentate dalla Società. Si aggiunga che i medesimi creditori sociali, anche dopo la revisione (migliorativa) del progetto di piano, non si sono astenuti dall'iniziare e/o proseguire azioni esecutive o liquidatorie nei confronti dell'imprenditore, con ciò dimostrando una scarsa propensione a concludere positivamente le trattative nella prospettiva indicata dalla Società. Si tratta di elementi estrinseci dai quali, anche secondo la più attenta giurisprudenza (cfr. tra gli altri Trib. Padova, 2.3.23 e Trib. Piacenza 22.12.22, in *ILCaso.it*), può ricavarsi l'obiettivo*

insussistenza del nesso di funzionalità/strumentalità tra le misure protettive e il probabile risanamento dell'imprenditore e, per l'effetto, del requisito della proporzionalità rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori."

Alla luce di quanto sopra emerge l'insussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, posto che la finalità della concessione delle misure protettive e cautelari è quella di permettere alla società in difficoltà di condurre a termine le trattative quando risulta che vi sia una seria e ragionevole possibilità di risanamento aziendale.

Nel caso di specie, in tema di composizione negoziata, le misure protettive non possono essere confermate in assenza di una seria possibilità di risanamento, stante la dichiarata indisponibilità alle trattative pervenuta da alcuni creditori appartenenti alle due principali categorie (banche e fornitori) ad aderire alla manovra di risanamento.

Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, all'Esperto, al P.M. e al Registro delle Imprese.

ROVIGO, 06/05/2025.

IL GIUDICE

BENEDETTA BARBERA